

Appalti: l'avvalimento non può sopperire alla mancanza dei requisiti di idoneità professionale

Scritto da Interdata Cuzzola | 05/10/2021

L'avvalimento non può sopperire alla mancanza dei requisiti di idoneità professionale, quali la congruente iscrizione camerale, che per volontà legislativa si pongono al di fuori del raggio di azione di tale istituto e devono essere posseduti singolarmente da ogni impresa concorrente (cfr. art. 89, comma 1, del Codice di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 30 settembre 2021, n. 6123.

Ed infatti, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, nell'impostazione del nuovo Codice, l'iscrizione camerale assurge a specifico requisito di idoneità professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3), anteposto ai particolari requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico.

Pertanto, da tale *ratio* delle certificazioni camerali, nell'ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell'oggetto dell'affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza e corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l'oggetto sociale viene così inteso come la "misura" della capacità di agire dell'impresa, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 novembre 2019, n. 7846; sez. IV, sent. 23 settembre 2015, n. 4457; sez. V, sent. 7 febbraio 2012, n. 648).